



COMUNE DI CRAVEGGIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 04/05/2012

TITOLO I

Capo I - Principi Generali

Art.1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, conformemente all'art. 21 del D. Lgs 5.2.1997, n. 22 e nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità, disciplina la fase del conferimento da parte degli utenti, della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento:

- a) dei rifiuti urbani non pericolosi (interni)
- b) dei rifiuti urbani, provenienti dallo spazzamento e rinvenimento stradale o in altri luoghi pubblici (esterni);
- c) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- d) dei rifiuti urbani pericolosi avviati allo smaltimento.

Tale attività, qualificata privativa dal D. Lgs predetto, di pubblico interesse è gestita in regime di privativa con le modalità organizzative dell'art.113 del Decreto Legislativo del 18.08.2000. n° 267.

Il presente regolamento disciplina altresì i criteri generali per la istituzione di servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non rientranti fra i servizi gestiti in regime di privativa, bensì su base convenzionale fra il gestore del servizio e l'utenza privata.

Sempre nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità, il presente regolamento disciplina:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 22/97 e D.M. Ambiente del 04.08.2001 n° 181;
- d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs n. 22/97;

Art.2.Modificazioni e integrazioni

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica.

In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Art.3.Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme valgono le definizioni di cui all'art.6 del D.Lgs. 05.02.1997 n.22 nonché le seguenti definizioni regolamentari:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica che li detiene;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

Conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegata B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 2,5 ppm; i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi nell'anno; il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limiti conformi all'utilizzo previsto dell'area;

Messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

Combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

Cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

Trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

Isole ecologiche: (molok) insieme di contenitori stradali per la raccolta; punto di conferimento sorvegliato, accessibili in qualsiasi momento;

Piattaforma ecologica: punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi ingombranti e pericolosi, con trattamenti preliminari;

Frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani ed assimilati;

Frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è di interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e di altri corsi d'acqua.

Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti, al luogo di riutilizzo, riciclaggio, recupero, trattamento, smaltimento;

Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;

Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe,.....);

Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenete più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,.....)

Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci,);

Coefficienti per la produttività specifica: valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti.

I coefficienti di produttività specifica ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tassa RSU.

Art.4. Classificazione rifiuti

Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs n. 22/97 e compresi i rifiuti sanitari assimilati di cui al D.M. del 26.06.2000 n° 219;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) e comunque conformi a quanto previsto nel citato D.M. 219/2000 e del relativo regolamento comunale.

2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici

I rifiuti precisati nell'elenco di cui all'allegato D) del D.Lgs n. 22/97 sulla base degli allegati G, H e I del D.Lgs n. 22/97 e successive modificazioni.

Art.5. Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) ai materiali esplosivi in disuso;
- f) alle terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 25.10.1999 n°471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzati tal quale come prodotto;
- h) alle emissioni nell'aria soggette ad apposita disciplina.

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Art.6. Condizioni generali per l'esercizio del servizio

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o cuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune d'intesa con il soggetto gestore promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art.7. *Informazione all'utenza*

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Il gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni, fatti salvi i casi di urgenza e di forza maggiore.

Art.8. *Promozione attività inerenti a recupero di materiali e/o energia*

Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti.

Il Comune, d'intesa con il gestore, promuove l'organizzazione del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 24 comma 1 del D.Lgs n. 22/97.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 49 comma 10 del D.Lgs n. 22/97 sono previste le seguenti promozioni ed agevolazioni per le utenze domestiche per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni:

1. istituzioni di stazioni ecologiche comunali;

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.9. *Area di espletamento del servizio*

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il servizio è pertanto garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale ovvero:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
- b) a tutti i centri frazionali;

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Art.10. Aree escluse dal servizio

Nelle aree non ricomprese nell'ambito di attuazione del servizio non operano le disposizioni del presente regolamento relative allo espletamento tecnico del servizio.

Peraltro sono pienamente efficaci le norme finalizzate alla tutela igienico sanitaria, ambientale, del territorio incluse nel presente regolamento.

Art.11. Estensione del servizio

La estensione del servizio ad altre zone del territorio comunale viene deliberata dalla G.M. ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Tale atto resta subordinato alla presentazione di una proposta organizzativa del gestore del servizio nella quale siano altresì indicati i costi e le risorse per l'espletamento del servizio stesso.

Art.12. Stazioni ecologiche - MOLOK

Il Comune dispone di stazioni ecologiche (molok) per il conferimento da parte di coloro che sono possessori di seconde case o abitazioni site nel Comune e che soggiornano solo per brevi periodi (massimo due giorni). Coloro che soggiornano per un periodo superiore ai due giorni dovranno usufruire esclusivamente del servizio di raccolta "porta a porta".

I residenti nel Comune non sono autorizzati al deposito di rifiuti nelle stazioni ecologiche in quanto, devono usufruire esclusivamente del servizio di raccolta "porta a porta".

E' vietato l'uso dei contenitori molok da parte di coloro che non risiedono e/o non sono possessori di abitazioni nel Comune.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle prossimità delle stazioni stesse.

CAPO III

Assimilazione dai rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art.13. Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:

- i rifiuti da attività agro-industriali;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;

avviene ai sensi dell'art.7, comma 2 lettera b) del D.Lgs.22/97 e per quanto relativo ai rifiuti sanitari ai sensi del D.M. del 26.06.2000 n°219.

L'assimilazione viene pertanto stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all'art.18, comma 2 lettera d) del citato D.Lgs.

In attesa di tali criteri sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.22/97, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi artt.18 e 19.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, adottata secondo le vigenti

disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

Art.14. Esclusioni

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art.15. Criteri qualitativi per l'assimilazione e il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art.4 sono i seguenti:

- abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:
- imballaggi (di carta, cartone, plastica);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta adesiva;
- scarti in genere della produzione alimentare;

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce che:

- 1. vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;**
- 2. vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:**

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato

- prodotti fortemente maleodoranti;
- prodotti eccessivamente polverulenti;

- 3. sono comunque esclusi dall'assimilazioni i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio e comunque eccedenti gli usi domestici che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, ovvero delle attività**

commerciali e di servizio, quali ad esempio:

- macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
- macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
- automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
- rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
- rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
- rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.

Per detti rifiuti il soggetto gestore provvede alla raccolta e allo smaltimento su base convenzionale dietro pagamento di apposita tariffa.

Art.16. Procedure di accertamento

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che non rispondono ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, si definiscono le procedure di accertamento di seguito

esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'iscrizione nei ruoli della tassa RSU o l'applicazione della tariffa alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che i rifiuti in oggetto di conferimento non risultino in contrasto con quanto esposto al precedente art.4.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

A) con procedimento d'ufficio, esperibile dal gestore del servizio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;

B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

B.1 ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);

B.2 specificazione dell'attività svolta;

B.3 articolazione tipologica del rifiuto prodotto;

B.4 quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

B.5 dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani;

B.6 superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);

B.7 superfici aziendali complessive;

B.8 numero di addetti complessivi;

B.9 numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano "speciali".

Per i rifiuti residuati da lavorazioni - o comunque derivanti da sale di lavorazione - di imprese industriali la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, con fini statistico conoscitivi, e/o per consentire la verifica del rispetto, delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere alle scale 1:200- 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopra citata documentazione, al Gestore.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa per superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, valgono le norme che precedono.

Resta inteso che le norme del presente capitolo troveranno applicazione fino alla approvazione della deliberazione consiliare In funzione regolamentare di applicazione delle norme statali di attuazione dell'art.18 del D.Lgs. n° 22 del 05.02.1997 e che dovrà essere adottata entro 90 giorni dalla pubblicazione delle norme statali predette ai sensi dell'art.21 comma 2 lettera g) del citato D.Lgs. 22/97.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Capo I – Dei rifiuti urbani e speciali assimilati

Art.17. Generalità

I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati per lo smaltimento devono essere conferiti al normale servizio di raccolta a cura del produttore, in modo da privilegiare le raccolte differenziate e con modalità tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo.

Il Sindaco, d'intesa con il soggetto gestore del servizio, in ordine a particolari motivate esigenze, potrà comunque disporre con ordinanza modalità di conferimento diverse.

Art.18. Conferimento rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati

Tali rifiuti devono essere conferiti dal produttore al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei modi e nei tempi che sono determinati dalle specifiche disposizioni del Comune d'intesa con il soggetto gestore del servizio.

Nella gestione del servizio pubblico, dove possibile, la raccolta è organizzata tramite contenitori, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori devono essere in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

Dove, per le caratteristiche di viabilità della zona (dalla località La Vasca all'alpe Blitz) o per altri motivi, non sia possibile il recupero con il servizio di raccolta "porta a porta", sono ammesse modalità di conferimento diverse, comunque tali da garantire la maggiore igiene e il maggior decoro possibili, con utilizzo dei contenitori molok da parte di coloro che sono possessori di seconde case o abitazioni site nel Comune.

Art.19. Divieti

E' fatto divieto di conferire al normale servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani e speciali assimilati:

- rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani;
- rifiuti liquidi;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali, metallici e non, che possano recare danno ai mezzi di raccolta;
- rifiuti urbani pericolosi (solventi – acidi - sostanze alcaline – prodotti fotochimici – pesticidi - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - oli e grassi contenenti sostanze pericolose – vernici, inchiostri, adesivi, resine e
- detergenti contenenti sostanze pericolose – medicinali citotostici e citostatici – batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al
- mercurio – apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti
- componenti pericolosi – legno contenente sostanze pericolose);
- rifiuti urbani ingombranti;

E' fatto divieto di conferire al servizio ordinario di raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:

1. beni durevoli:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer, stampanti e scanner;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- fotocopiatrici;
- impianti stereo e casse di amplificazione;
- mobili ed altri elettrodomestici.

2. Altri rifiuti:

- toner esausto di fotocopiatrici;
- cartucce esauste di stampanti laser e getto d'inchiostro;
- pile anche ricaricabili;
- terra e roccia;
- fanghi delle fosse settiche;
- Verde urbano da manutenzione verde pubblico e privato.

Art.20. Modalità di conferimento

Nelle zone servite da cassonetti i rifiuti (MOLOK) possono essere conferiti in qualsiasi momento della giornata. da parte di coloro che sono possessori di seconde case o abitazioni site nel Comune e che soggiornano solo per brevi periodi (massimo due giorni). Coloro che soggiornano per un periodo superiore ai due giorni dovranno usufruire esclusivamente del servizio di raccolta "porta a porta".

E' fatto obbligo agli utenti della zona (residenti):

- di servirsi del fornito dalla Ditta affidataria del servizio;

E' proibito:

- conferire rifiuti in forma sciolta o liquida, od in fase di combustione;
- conferire quantità notevoli di rifiuti accumulati dopo più giorni di produzione
- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai contenitori molok;
- prelevare dai cassonetti il materiale depositato;
- spostare il cassonetto dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

Nelle zone non servite da appositi cassonetti dovranno essere tenuti comportamenti tendenti a ridurre al minimo l'esposizione all'aperto dei rifiuti ed il rischio di dispersione degli stessi al suolo. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti od acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

Il deposito di rifiuti fuori dai cassonetti e l'esposizione dei rifiuti in orari diversi sono configurabili e sanzionabili come abbandono degli stessi.

Il deposito di rifiuti fuori o sopra i cassonetti (molok), lo spostamento dei contenitori utilizzati per il servizio "porta a porta" dalla loro postazione, rende il trasgressore comunque responsabile dei danni a persone e cose che tali comportamenti possono causare e configurabili e sanzionabili come abbandono degli stessi.

Art.21. Raccolta rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente punto viene effettuato entro il perimetro comunale d'intesa con il gestore del servizio. All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.

La determinazione del perimetro viene effettuata dall'Amministrazione Comunale in base a criteri dettati dalle necessità igienico-sanitarie del territorio, dalla economicità del servizio, dal percorso dei mezzi addetti al servizio, dalla densità della popolazione, dalla distanza degli utenti dai contenitori e dal posizionamento dei contenitori.

Il perimetro può essere revisionato, su proposta del competente Ufficio del Comune, con deliberazione della Giunta Municipale d'intesa con il gestore del servizio in conformità all'art.13 del presente regolamento.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti ordinari e speciali assimilati per l'intero ciclo di smaltimento viene svolto con cadenza tale da evitare che la produzione di rifiuti superi la capacità dei contenitori in cui avviene il conferimento. La frequenza di raccolta può variare a seconda della ubicazione, dell'andamento stagionale e della tipologia di rifiuto da raccogliere. Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta vengono fissati in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Nelle zone dove viene effettuata la raccolta manuale può essere fissato un preciso orario di transito del mezzo di raccolta coordinato con l'orario di esposizione dei rifiuti, prescritto dal Sindaco, d'intesa con il gestore del servizio, con apposita ordinanza.

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private. In caso di aree private di particolare estensione può essere, su richiesta degli interessati, autorizzato l'accesso in dette aree.

Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento.

Il soggetto gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione, fatto salvo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

E' fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spargimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione dello stesso. Per i contenitori dislocati da privati, la pulizia e disinfezione è a carico di questi.

In caso di spargimento accidentale dei rifiuti, l'operatore dovrà provvedere immediatamente ad una accurata pulizia.

Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza.

Art.22. Rifiuti sanitari e cimiteriali

Il presente Regolamento, in conformità degli artt. 7 e 45 del D.Lgs. n° 22/97 si applica anche ai "rifiuti cimiteriali" e ai "rifiuti sanitari" propriamente detti.

In conformità del DM 26.06.2000 n° 219 (regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari) i rifiuti interessati dal servizio pubblico di raccolta sono:

- i rifiuti sanitari non pericolosi (art. 2 lettera b del DM. 219/2000) se assimilati;

- i rifiuti sanitari assimilati (art.2 lettera g del DM. 219/2000)

- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree di plessi sanitari e cimiteriali;

- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 2 lettera e del DM. 219/2000) raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani individuati e trattati in conformità del relativo regolamento comunale;

- i rifiuti solidi non pericolosi da avviare a recupero di materia di cui all'art. 5 del DM. 219/2000;

- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade interne.

Capo II

Raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati

Art.23. Raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati

Per favorire fin dal conferimento il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati avviene di norma, separando i flussi di rifiuti per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero esistenti e dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono: carta e cartone, vetro, alluminio, metalli ferrosi, plastiche, stracci, rifiuti vegetali e residui alimentari.

E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati di conferire separatamente le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata.

Le modalità ed i sistemi di raccolta sono determinate, per ogni singola frazione merceologica, dal Sindaco d'intesa con il gestore del servizio.

Nel caso in cui venga richiesta al soggetto gestore del servizio la stipula della convenzione, per lo smaltimento dei rifiuti speciali questo è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo

od alla produzione di energia. In caso affermativo la richiesta di convenzione viene sospesa e il produttore di rifiuti invitato a verificare l'esistenza di utilizzatori.

Art.24. Organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

In stretta interconnessione e dipendenza con il sistema di smaltimento finale ed in modo da raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima, nonché nel rispetto di efficienza, efficacia ed economicità si individua nella raccolta differenziata di tipo integrato, con priorità alla componente organica la metodologia per svolgere le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati,

Per le aree periferiche ed in particolare per le case sparse, è favorito l'autocompostaggio familiare per la frazione organica e sono comunque fornite indicazioni agli utenti per effettuare le raccolte ed il conferimento di queste alle più vicine postazioni di raccolta integrata o al ciclo di raccolte aggiuntive.

Il servizio sempre nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia ed economicità viene così definito per metodologie e standard.

Art.25. Raccolta differenziata integrata con priorità alla componente organica

Il servizio di raccolta differenziata integrata, con priorità alla componente organica, nel rispetto di efficienza, efficacia ed economicità, viene svolta in tutte le zone urbanizzate del territorio.

Per le frazioni merceologiche raccolte tramite contenitori molok, la metodologia preferibile è quella delle postazioni dove, secondo gli standard individuati nei successivi articoli, i contenitori saranno ben individuabili per ogni singola frazione e dovranno riportare le modalità di conferimento dei rifiuti.

Per le restanti frazioni merceologiche dei rifiuti, raccolte in genere a domicilio, il sindaco d'intesa con il soggetto gestore definisce in considerazione a: utenza che produce il rifiuto, caratteristiche del tessuto urbano e delle quantità prodotte, le frequenze. Nei successivi articoli sono comunque individuati per ogni singola merceologia gli standard medi del servizio.

Art.26. Raccolta tramite contenitori molok. Modalità di conferimento dei rifiuti e organizzazione

Il gestore, individua le postazioni garantendo interventi di svuotamento minimi per anno per ogni postazione nel suo complesso. La frequenza di raccolta potrà essere variata in funzione della struttura urbana, dell'andamento delle condizioni climatiche stagionali e della produzione dei rifiuti.

Art.27. Raccolta frazione organica

I rifiuti verdi di piccole e medie dimensioni: sfalci, scarti di fioriture, piccole potature, ecc. (esclusi i residui di importanti potature da conferire tramite il servizio di ritiro degli ingombranti) non potranno essere immessi direttamente nei contenitori. I restanti rifiuti organici (umido) dovranno essere conferiti secondo le modalità stabilite dal Comune.

La raccolta del rifiuto organico deve essere prioritariamente organizzata presso tutte le grandi utenze. Queste sono tenute ad effettuare la raccolta differenziata della frazione organica.

Si intendono per grandi utenze:

- Alberghi dotati di ristorante
- Ristoranti
- Pizzerie - Paninoteche
- Bar
- Mense scolastiche
- Mense aziendali
- Cucine di ospedali e cliniche
- Mercati coperti e scoperti
- Negozi ortofrutticoli
- Fiorai
- Supermercati

Presso tali utenze la raccolta sarà organizzata prevedendo ove possibile il conferimento congiunto con le utenze domestiche e comunque sempre tramite cassonetti.

Solo eccezionalmente, presso alcune grandi utenze quali supermercati ipermercati, il gestore potrà valutare l'opportunità di provvedere con cassoni scarrabili di grande dimensione.

La raccolta differenziata della frazione organica sarà attivata nelle zone urbane e nelle frazioni o nuclei abitativi consistenti, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Gli utenti da attivare dovranno rappresentare circa il 70% della popolazione residente.

Nelle aree periferiche, il sindaco, d'intesa con il gestore del servizio, valuterà modalità alternative favorendo in particolare l'autocompostaggio o il compostaggio di piccole comunità.

La frequenza di raccolta potrà essere variata in funzione della struttura abitativa, delle condizioni climatiche e dalla presenza di villeggianti.

Art.28. Raccolta degli imballaggi di plastica, vetro e metallo

La raccolta degli imballaggi di plastica, vetro e metallo è organizzata tramite contenitori molok e dai contenitori forniti ai residenti e non residenti dalla Ditta affidataria del servizio.

La frequenza di raccolta sarà mediamente settimanale.

Art.29. Raccolta degli abiti usati

La raccolta degli abiti usati sarà organizzata con contenitori di grande volumetria del tipo specifico tale da garantire il servizio nel Capoluogo.

La frequenza di svuotamento sarà tale da far fronte anche stagionalmente alle quantità conferite.

Art.30. Raccolta differenziata dei rifiuti cellulosici

La raccolta di carta e cartone per le utenze domestiche e per le utenze produttive e principalmente svolta con il sistema porta a porta e tramite i contenitori molok, da parte di coloro che sono possessori di seconde case o abitazioni site nel Comune e che soggiornano solo per brevi periodi (massimo due giorni). Coloro che soggiornano per un periodo superiore ai due giorni dovranno usufruire esclusivamente del servizio di raccolta "porta a porta".

La metodologia di raccolta e le frequenze variano in funzione della zona e delle utenze servite secondo i seguenti principi di massima:

Art.31. Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

1. Raccolta differenziata delle pile esauste

La raccolta è effettuata tramite contenitori collocati e forniti dalla Ditta appaltatrice del servizio.

2. Raccolta differenziata dei medicinali e dei farmaci scaduti

La raccolta è effettuata tramite contenitori collocati presso le farmacie ed i locali A.S.L.

I contenitori saranno forniti dal gestore, il quale dovrà provvedere al loro ritiro ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.

3. Altri rifiuti urbani pericolosi

Nel rispetto della nuova classificazione dei rifiuti urbani pericolosi così come indicati dal nuovo CER (catalogo europeo dei rifiuti) di cui alla decisione 2000/532/CE, il sindaco, d'intesa con il gestore del servizio, organizza la raccolta differenziata.

Capo III

Dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli e delle frazioni verdi

Art.32. Conferimento rifiuti urbani ingombranti

I rifiuti urbani ingombranti, di cui al precedente art. 19, devono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta organizzato dal gestore del servizio.

Il servizio è effettuato senza ulteriore onere, su richiesta dell'utente il quale è tenuto a prendere accordi con il gestore sulle modalità di conferimento, che potrà avvenire anche presso apposite aree attrezzate.

E' consentito il conferimento diretto dei rifiuti urbani ingombranti, ad opera dell'utente.

E' proibito conferire rifiuti ingombranti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art.33. Raccolta rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli

La raccolta dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

La separazione avviene in conseguenza delle caratteristiche merceologiche del rifiuto ed è comunque tesa al maggior recupero e riutilizzo di tutti i materiali.

Solo i rifiuti non recuperabili sono avviati a smaltimento.

Art.34. Compostaggio domestico

In ambiti rurali e situazioni urbane caratterizzate da una bassa densità abitativa dove si ravvisasse la disponibilità di spazi privati all'aperto e come tali confinati e controllati occorre incentivare l'autocompostaggio domestico.

Capo IV

Dei rifiuti urbani provenienti dallo spezzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

Capitolo I – Dell'igiene Urbana

Art.35. Ambito di applicazione

Il presente Capitolato riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni come definiti dal precedente art.1 lett."b".

Art.36. Spazzamento, raccolta e trattamento

Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale e sulla base delle modalità precisate dal presente Regolamento.

Esso riguarda:

- a) le strade e le piazze classificate comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
 - aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, etc.);
 - dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
- c) i marciapiedi delle strade sopra elencate;
- d) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
- e) le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal comune nel rispetto del presente regolamento, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali secondo i principi

enunciati all'art. 5 del presente Regolamento.

Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

All'accertamento delle violazioni dei divieti di sosta, oltre agli agenti di polizia stradale, possono procedere anche altri soggetti appositamente autorizzati.

Art.37. Installazione e uso dei cestini portarifiuti

A complemento del servizio di spazzamento, il Comune provvede, sulla base del contratto di servizio, all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini;

è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

La localizzazione di tali installazioni sarà concordata con l'Ufficio Tecnico del Comune.

E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

Art.38. Pulizia dei contenitori

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti quali ad esempio: cassonetti, gabbie, ceste, cestini "gettacarte", ecc., devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto.

Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori.

Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione.

Il gestore assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti.

Art.39. Vigilanza sul servizio

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, o alle forze dell'ordine, con servizio di videosorveglianza presso le aree ove sono posizionati i contenitori molok.

Capitolo II - Obbligo dei privati

Art.40. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonatovi anche da terzi.

A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento,

curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, con propria Ordinanza intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Sindaco provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori con spese a carico degli interessati.

Art.41. Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni

Fermo restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art.49 del D.Lgs. 22/97.

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Servizio di smaltimento dei rifiuti esterni il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il Servizio pubblico, alla pulizia delle stesse, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art.42. Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Fermo restando quanto già disposto dal Regolamento di Polizia Municipale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Art.43. Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti

In caso di rilevante nevicata il personale esterno dipendente dall'Ufficio Tecnico del Comune, provvede allo sgombero della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale nelle zone e strade individuate con Ordinanza Sindacale, dando in ogni caso la precedenza a luoghi di pubblico interesse, uffici pubblici, ponti, salite, e strade di grande traffico.

E' consentito lo spargimento di idonee sostanze contro la formazione di ghiaccio.

In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, anche ai sensi del Regolamento di Polizia Municipale, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per tutto il fronte dello stesso. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Art.44. Obblighi diversi

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art.45. Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico, di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Chi effettua attività relativa alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

Art.46. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal senso essere muniti degli accessori necessari e provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi. E' fatto divieto di introdurre e condurre cani o altri animali nelle aree di verde pubblico attrezzate provviste al loro ingresso dell'apposita segnaletica che ne vieta il loro ingresso.

Art.47. Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park, ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 22/97, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti e aree esterne destinate a gruppi scout, il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Art.48. Pulizia dei mercati

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività per frazione merceologica e conferita al Servizio Igiene Urbana secondo le modalità indicate dal gestore.

In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere fatta richiesta al gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Capo V – Rifiuti speciali

Art. 49. Convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

I produttori dei rifiuti speciali possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al gestore del pubblico Servizio di smaltimento rifiuti, sempre che tale servizio sia stato istituito.

Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda in carta legale al soggetto che espleta il servizio di smaltimento dei rifiuti.

La domanda dovrà contenere:

- Le generalità complete del richiedente
- La descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali
- La quantificazione dei rifiuti (in Kg/g. o mese o in mc/ g. o mese nei casi di rifiuti a bassa densità) e loro tipologia
- La periodicità di consegna prevista e proposta
- La dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto
- Il sistema o modo di conferimento

- Ogni altra notizia ritenuta utile.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Scheda descrittiva del rifiuto
- Certificato di classificazione del rifiuto
- Certificato CCIAA

La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio (sulla base di tariffe e formule fissate dal gestore), indipendentemente dalla quantità e tipologia del rifiuto, dai mezzi e personale impiegato, (nonché della distanza da percorrere) dedotto l'importo dovuto ad eventuali recuperi.

La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione.

Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg. E' possibile effettuare smaltimenti saltuari per privati di particolari rifiuti (per quantità o qualità) previa autorizzazione sindacale e dietro pagamento della somma necessaria.

Art.50. Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

Anche se si tratta di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria degli urbani e pertanto non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di quei materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate, pertanto è opportuno che i materiali saranno trasferiti ai siti in cui siano presente gli impianti di triturazione e vagliatura per il recupero.

Capo VI – Rifiuti urbani pericolosi

Art.51. Raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani ed assimilati pericolosi sono individuati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e devono essere raccolti in modo differenziato.

I rifiuti pericolosi individuati sono :

- Solventi
- Acidi
- Sostanze alcaline
- Prodotti fotochimici
- Pesticidi
- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- Oli e grassi pericolosi
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- Detergenti contenenti sostanze pericolose
- Medicinali citotossici e citostatici
- Batterie ed accumulatori al piombo, nichel-cadmio e mercurio
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi
- Legno contenente sostanze pericolose

Per la raccolta di tali rifiuti, lo smaltimento sarà a totale carico del produttore nel rispetto delle modalità e delle norme vigenti in materia.

TITOLO III

DIVIETI E SANZIONI

Art.52. Divieti generali

E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato, se pur temporaneo, dei rifiuti, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico, nonché in aree private.

E' fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private (ferme restando le disposizioni contenute nella legge 05.01.1994 n. 76 e successive modificazioni).

E' vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.

E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento.

E' altresì vietato asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata.

E' vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune.

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi non possono essere smaltiti per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani. Il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche.

E' vietato incendiare rifiuti.

Art.53. Divieto di conferimento indifferenziato di rifiuto verde

E' fatto divieto di conferire nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati i rifiuti verdi costituiti da partite omogenee di sfalci, ramaglie, attività di manutenzione del verde pubblico e privato.

Art.54. Divieto di conferimento indifferenziato di materiali riciclabili omogenei

E' fatto divieto di conferire nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati i rifiuti costituiti da partite omogenee di carta, plastiche, vetro, legno, verde da manutenzione dei giardini.

Art.55. Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi secondari e terziari

In adempimento del D.Lgs 22(97 è fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi secondari e terziari non differenziati.

Tuttavia ai sensi degli artt. 39 e 43 del D.Lgs 22/97 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata.

In particolare a seconda delle caratteristiche merceologiche i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:

Vetro, carta, cartone, plastica,

- tramite contenitori e/o sacchetti forniti dalla Ditta appaltatrice del Servizio.;
- tramite appositi contenitori posizionati presso le isole ecologiche attrezzate (molok) da parte di coloro che sono possessori di seconde case o abitazioni site nel Comune e che soggiornano solo per brevi periodi (massimo due giorni). Coloro che soggiornano per un periodo superiore ai due giorni dovranno usufruire esclusivamente del servizio di raccolta "porta a porta".

Metallo, legno e altri

- Tramite il servizio di raccolta degli ingombranti

Art.56. Proprietà dei rifiuti

Tutti i materiali conferiti sono di proprietà del comune. Gli oggetti di valore vengono considerati come "cose trovate".

Art.57. Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito di minimi e massimi prefissati.

Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Locale e il personale di vigilanza ed ispettivo dell'ASL e dell'ARPAT.

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Scarico e abbandono di rifiuti in area privata e pubblica	Rifiuti urbani o assimilati	€ 50,00	€ 300,00
	Rifiuti urbani pericolosi	€ 50,00	€ 300,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	€ 50,00	€ 300,00
	Rifiuti speciali pericolosi	€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate).		€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore		€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'ente gestore (molok) da parte di persone e/o Ditte non residenti nel Comune		€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Deposito dei rifiuti sia all'esterno che nei contenitori predisposti dall'ente gestore (molok) da parte di residenti nel Comune ed aventi l'obbligo di utilizzo del servizio porta a porta		€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore dei rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti urbani o assimilati	€ 50,00	€ 300,00
	Rifiuti urbani pericolosi	€ 50,00	€ 300,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	€ 50,00	€ 300,00
	Rifiuti speciali pericolosi	€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore	Rifiuti urbani o assimilati	€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici soggetti ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d'acqua e canali.	Rifiuti urbani o assimilati	€ 50,00	€ 300,00
	Rifiuti urbani pericolosi	€ 50,00	€ 300,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	€ 50,00	€ 300,00
	Rifiuti speciali pericolosi	€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Contravvenzioni al divieto: - sporcare il suolo pubblico con deiezione di cani e altri animali e mancanza dei necessari accessori. - Introdurre i cani o altri animali nelle aree di verde pubblico attrezzato provviste al loro ingresso di apposita segnaletica che ne vieta l'ingresso,	Rifiuti urbani o assimilati	€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche.		€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati		€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali (campeggi, ecc).		€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico		€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Contravvenzioni all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero di affissioni di manifesti.		€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Contravvenzioni all'obbligo di pulizia delle aree interessate dai cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività		€ 50,00	€ 300,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale		€ 50,00	€ 300,00

Le violazioni del presente Regolamento, saranno regolate in base alle normative vigenti: decreto legislativo n. 22/97, D.M. ambiente n. 181 del 04.08.2001, Testo Unico sull'edilizia n. 380/2001. D Lgs. n. 152/2006